



COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia
AREA VIGILANZA, SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 11 della Legge 9.12.98, n. 431;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20.12.1999, n. 755;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 397 del 20.05.2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11.06.2020;

EMETTE IL SEGUENTE

**BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER
L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 9.12.1998 N. 431 - ART. 11 –
ANNO 2020**

Approvato con Determinazione del Responsabile Area Vigilanza, Servizi Sociali e Scolastici n. 29 del 15.06.2020

1) REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE IL SOLO RICHIEDENTE, TITOLARE DELLA DOMANDA:

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto registrato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1 998;

B. Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Collazzone, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi.

✓ è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;

✓ è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro. "

Il richiedente deve presentare la domanda presso il Comune di residenza o nel Comune dove ha il domicilio di lavoro, qualora soddisfi entrambe le condizioni è prevalente il Comune di residenza.

2) REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO, COMPRESO IL RICHIEDENTE TITOLARE DELLA DOMANDA.

A. Non titolarità dei diritti di proprietà, nuda proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su di un alloggio o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare anagrafico.

Un alloggio si considera adeguato qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

1. consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:

- 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
- 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
- 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
- 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
- 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;

2. Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad euro 200,00.

- Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

- Non possiede il requisito di cui al precedente punto A. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.
- Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

B. Non essere titolare dei contributi per l'autonoma sistemazione concessi a seguito di eventi sismici o di altri contributi pubblici concessi ad integrazione del canone d'affitto e di **non aver fruito o non intendere fruire delle detrazioni d'imposta sul reddito per il canone d'affitto 2019.**

C. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento [Reddito percepito nel 2018 (dichiarazione 2019)], e aver percepito nel medesimo anno, un reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, costituito in misura non inferiore al 90% da pensione, lavoro dipendente, indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato, non superiore alla somma di due pensioni minime INPS (per il bando 2020 corrisponde a € 13.391,82), rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 14% (graduatoria per reddito imponibile**);**

oppure

Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento [Reddito percepito nel 2018 (dichiarazione 2019)], e aver percepito nel medesimo anno, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, calcolato con le modalità sotto indicate, non superiore ad Euro 16.400,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione sia non inferiore al 24% (**graduatoria per reddito convenzionale**);

3) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO.

Il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi o dai CUD.

a) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro dipendente e assimilati, vengono detratti € 1.000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico e l'importo risultante viene ulteriormente abbattuto del 40%.

b) Qualora il reddito sia composto esclusivamente da redditi da lavoro autonomo, vengono detratti i soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori ed € 1000,00 per ciascun figlio che risulti essere a carico.

c) Qualora i redditi siano misti vengono effettuate le decurtazioni di cui al punto a) dal solo lavoro dipendente e di seguito vengono sommati i redditi da lavoro autonomo decurtati dei soli contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

D. Dimensione dell'alloggio in affitto:

- fino a 1 20 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 1 50 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

Sono comunque esclusi dai contributi i locatari di alloggi accatastati nelle categorie A1), A8), A9).

PARTICOLARI CONDIZIONI DI DEBOLEZZA SOCIALE

Per i nuclei familiari in particolari condizioni di debolezza sociale, in cui è compresa la presenza di componenti ultrasessantacinquenni o disabili con percentuale di invalidità pari al 100%, il limite di reddito per l'accesso al contributo è aumentato del 25% (**€ 16.739,77 per la graduatoria per reddito imponibile e € 20.500,00 per la graduatoria per reddito convenzionale**).

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere redatta su apposito modello, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune (P.zza Jacopone, 6 – Tel. 0758781701 o 0758781734) o scaricabile dal sito istituzionale del Comune

www.comune.collazzone.pg.it, regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo con l'apposizione di una marca del valore di € 16,00;

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti. Il richiedente deve dichiarare ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo.

La domanda, già sottoscritta con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, dichiarazione dei redditi 2019 e se già effettuata, dichiarazione dei redditi 2020, (art. 38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) **dovrà essere consegnata, entro e non oltre le ore 14:00 del 15.07.2020**, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

- a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, P.zza Jacopone, 6;
- tramite P.E.C. all'indirizzo comune.collazzone@postacert.umbria.it;
- tramite raccomandata A.R. all'indirizzo - Comune di Collazzone, P.zza Jacopone, 6, 06050 Collazzone (PG).

Le richieste pervenute successivamente non saranno ammesse alla formazione della graduatoria.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune effettua l'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie di cui all'art. 6 della Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Umbria n. 755 del 20 dicembre 1999.

A parità di punteggio, le domande sono collocate in ciascuna graduatoria in ordine crescente di reddito del nucleo familiare.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, **entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio**. Esaminati i ricorsi nei quindici giorni successivi, il Comune formula la graduatoria definitiva che viene pubblicata all'Albo Pretorio online e viene trasmessa alla Regione per la ripartizione dei contributi. La Regione Umbria, solo a seguito della trasmissione della graduatoria definitiva, invia i fondi stabilisce, secondo le modalità di cui al punto 9) della citata D.C.R. 20.12.1999, n.755, la ripartizione dei finanziamenti tra i Comuni. Il contributo concesso, determinato dalla Regione Umbria in maniera percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sarà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell'Umbria.

Verranno effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, dei controlli generali o "a campione" o "in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi", per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti nella domanda; in caso di dichiarazioni mendaci, saranno presi provvedimenti che potranno comportare le sanzioni previste dalla vigente normativa, nonché la revoca del contributo medesimo.

Per quanto non citato nel presente bando, vale quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale dell'Umbria n. 755 del 20 dicembre 1999, e successive modifiche e integrazioni.

Collazzone,

Il Responsabile Area Vigilanza,
Servizi Sociali e Scolastici
Cap. Nerio BUTTIGLIA